



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

CONTRATTO di INGRESSO

L'anno _____ addì _____ del mese di _____ presso la sede della RSA denominata "AZIENDA SPECIALE CASA DI RIPOSO MONTICELLO Via Sirtori, 1 – sita in MONTICELLO BRIANZA (LC),

TRA

l'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza - Casa di Riposo Monticello, P.IVA 94024920137 C.F. 02934280138, in persona del Direttore, dr. Maurizio Gioia, legale rappresentante, domiciliato per la carica presso la sede dell'Azienda – via Sirtori,1 – Monticello Brianza – Lc, di seguito denominata "Azienda Speciale" o "Ente gestore"

E

(barrare la casella dell'ipotesi che interessa)

1) (IL BENEFICIARIO E' ANCHE CONTRAENTE):

Sig/a. _____ nato/a a _____ () il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____ beneficiario delle prestazioni dedotte nella presente scrittura;

OPPURE

2) (IL CONTRAENTE E' SOGGETTO DIVERSO DAL BENEFICIARIO)

la Sig/a. _____ nato/a a _____ () il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____, parente ()¹ dell'ospite ovvero terzo che stipula il presente contratto in nome proprio e nell'interesse del beneficiario Sig/a. _____ nato/a a _____ () il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____;

OPPURE

3) (È STATO NOMINATO IN FAVORE DEL BENEFICIARIO L'AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO, IL TUTORE, IL CURATORE OVVERO VI E' PROCURA GENERALE IN RAPPRESENTANZA DEL BENEFICIARIO)

la Sig/a. _____ nato/a a _____ () il _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____, nella sua qualità di Amministratore di Sostegno Tutore Curatore del beneficiario, procuratore, come da provvedimento del Giudice Tutelare o procura allegati in copia, che sottoscrive il presente contratto: in nome e per conto² per assistenza³ del beneficiario/ospite;

OPPURE

4) (IL CONTRATTO VIENE STIPULATO DA UN ENTE LOCALE)

L'ente locale denominato _____, C.F. _____, P.IVA _____, con sede in _____ c.a.p. _____ via _____ in persona del legale rappresentante Sig/a. _____ residente a _____ in via _____ n. _____ C.F. _____, che sottoscrive il presente contratto in favore del beneficiario Signor/Signora _____, nato/a a _____ () il _____ C.F. _____, residente a _____ in via _____ - n. _____,

¹ Specificare il tipo di parentela.

² Sottoscrivono *in nome e per conto* del beneficiario il tutore, il procuratore e l'amministratore di sostegno a cui siano attribuiti poteri di rappresentanza del beneficiario.

³ Sottoscrivono *per assistenza* del beneficiario il curatore (sempre) e l'amministratore di sostegno a cui non siano attribuiti poteri di rappresentanza del beneficiario. Quando la sottoscrizione del terzo avviene *per assistenza* del beneficiario/contraente, deve essere compilata anche la parte relativa alla casella 1 ed il contratto deve essere sottoscritto anche dal beneficiario.



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

PREMESSO

che la l'Azienda Speciale, gestisce una RSA accreditata dalla Regione Lombardia ed è in possesso di autorizzazione definitiva al funzionamento, rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale di LECCO in data 30/04/2010 con la Deliberazione n. 225, a firma del Direttore Generale;

che l'Azienda Speciale ospita nella propria R.S.A. persone di ambo i sessi, in condizioni di non autosufficienza parziale e totale fisica e psichica;

che i servizi erogati dall'Azienda Speciale sono quelli specificati nella "Carta dei Servizi" allegata alla presente scrittura, in relazione alla quale il contraente dichiara di accettare tutti contenuti, dei quali ha piena conoscenza;

che, sulla scorta della documentazione amministrativa e clinica prodotta con la domanda di accoglimento e in sede di ingresso, l'Azienda Speciale ha verificato che: a) il beneficiario del presente contratto attualmente possiede le caratteristiche e manifesta le condizioni di bisogno previste per le Residenze sanitarie Assistenziali; b) l'inserimento in RSA avviene secondo criteri di appropriatezza e favorisce la continuità assistenziale in favore del beneficiario;

che il contraente, se soggetto diverso dal beneficiario o dal suo legale rappresentante, ha anche acquisito il consenso alla sottoscrizione della presente scrittura da parte tutti coloro che risultano eredi, aventi causa o soggetti obbligati ai sensi e per gli effetti dell'articolo 433 del Codice Civile nei confronti del beneficiario;

tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Premessa

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 Definizioni

1. Per "*Azienda Speciale*" si intende l'Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza, ente gestore dell'Unità di Offerta denominata RSA "Casa di Riposo Monticello".
2. Per "*Beneficiario*" (o "*Ospite*") si intende il soggetto a cui sono destinate le prestazioni dedotte nel presente contratto.
3. Per "*Contraente*" si intende il soggetto che stipula il presente contratto, assumendo il diritto alle prestazioni ivi previste e le correlate obbligazioni, compresa quella di pagare il corrispettivo del servizio RSA e gli altri costi.
4. Per "*Terzo obbligato al pagamento della retta*" si intende l'eventuale soggetto terzo che assume l'obbligazione al pagamento della retta in solido con il contraente.

Art. 3 Oggetto del contratto

5. Il presente contratto ha per oggetto l'erogazione, da parte dell'Azienda Speciale, di prestazioni di natura socio-sanitaria in regime di residenzialità a tempo pieno, dietro pagamento, a titolo di corrispettivo, della retta giornaliera di ospitalità.
6. Le modalità di erogazione del servizio socio sanitario, oltre a quanto specificato nella presente



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

scrittura, sono riportate nell'allegata Carta dei servizi della RSA, che il contraente dichiara di accettare;

Art. 4 Obblighi dell'Azienda Speciale

1. L'Azienda Speciale si obbliga a fornire i seguenti servizi **compresi nella retta di ospitalità**:

- a) *Assegnare all'ospite un posto letto;*
- b) *Assistenza medica e farmaceutica di base, eccetto nel caso di ingresso in posto letto non a contratto con il SSR;*
- c) *Servizio Infermieristico diurno e notturno;*
- d) *Assistenza alla persona, diurna e notturna, con personale qualificato (ASA);*
- e) *Servizio di fisioterapia;*
- f) *Fornitura di presidi per l'incontinenza, eccetto nel caso di ingresso in posto letto non a contratto con il SSR;*
- g) *Attività ricreative, culturali e occupazionali;*
- h) *Assistenza religiosa cattolica;*
- i) *Servizio di ristorazione;*
- j) *Servizio lavanderia e stireria della biancheria piana;*
- k) *Servizio lavanderia e stireria degli effetti personali, ad eccezione degli indumenti delicati (lana, cachemire, ecc.);*
- l) *Servizio di parrucchiere, mediamente ogni quarantacinque giorni.*
- m) *Ai sensi dell'art. 1783 del c.c., l'Azienda Speciale è tenuta alla custodia dei beni di proprietà dell'ospite conservati nella propria stanza e risponde oggettivamente fino all'equivalente di cento volte la retta giornaliera di ospitalità;*
- n) *Ai sensi dell'art. 1784 del c.c., l'Azienda Speciale è tenuta a ricevere in custodia le cose che le vengono consegnate dall'ospite, ad eccezione di oggetti pericolosi, di eccessivo valore o di natura ingombrante;*
- o) *copertura assicurativa – senza alcuna franchigia opponibile ai terzi danneggiati - del rischio da responsabilità civile per danni causati all'ospite dall'Azienda Speciale e dai suoi ausiliari.*

2. L'Azienda Speciale si impegna altresì a:

- a) *informare l'ospite ed i relativi familiari o aventi causa in ordine alle prestazioni socio-sanitarie e socio-assistenziali erogate in conformità a quanto previsto dalla vigente normativa;*
- b) *predisporre il fascicolo socio-sanitario individuale ed Programmi Assistenziali Individuali e, per quanto previsto, darne comunicazione e coinvolgere l'ospite, i relativi familiari o gli aventi causa;*
- c) *rispettare le linee guida ed i protocolli assistenziali adottati ed indicati nella Carta dei Servizi;*
- d) *fornire le informazioni richieste da enti e soggetti preposti agli accertamenti di Legge o ad altre verifiche sull'Azienda .*
- e) *stipulare idoneo contratto assicurativo in favore degli ospiti a tutela della responsabilità civile per i possibili danni alle persone derivanti dalla permanenza nella R.S.A.;*
- f) *rilasciare agli interessati, nei termini utili ad assicurare gli adempimenti previsti dalla legge, le dichiarazioni fiscali e contabili previste dalle disposizioni di legge vigenti.*

3. **Non sono compresi nel corrispettivo** i seguenti servizi:

- a) *Trasporti in ambulanza/mezzo attrezzato, ad eccezione delle urgenze. E' a carico*



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

dell'ospite l'eventuale costo del personale assistenziale della RSA, qualora i familiari non siano disponibili all'accompagnamento, ove necessario.

- b) Certificazioni sanitarie per pratiche di invalidità civile, certificati a fini assicurativi e per tutti gli altri usi il cui rilascio non sia obbligatorio.
- c) Copia cartacea della cartella clinica.
- d) Servizio di pedicure.

Il costo dei servizi non compresi nel corrispettivo è indicato nell'allegato f alla Carta dei servizi della RSA.

Art. 5 Obblighi del contraente

1. Il contraente si obbliga:
 - a) a rispettare le disposizioni, indicazioni e norme regolamentari emanate dall'Ente gestore, con particolare riguardo alle norme previste dal Regolamento per il servizio RSA e dalla Carta dei Servizi;
 - b) a pagare il corrispettivo (rette di ospitalità) con le modalità specificate nell'articolo rubricato "Modalità di pagamento".
 - c) a farsi carico delle eventuali spese sanitarie non comprese nel corrispettivo di cui alla precedente lettera b (visite specialistiche ed esami non riconosciuti dal SSR) e delle spese personali (abbigliamento, generi voluttuari, spese di trasporto, ecc.).

Art. 6 Obblighi e divieti a tutela della sicurezza.

1. Il contraente si obbliga, con particolare riguardo, a rispettare quanto segue:
 - a) per motivi di sicurezza antincendio, è vietato:
 - i. Modificare gli impianti elettrici esistenti nella struttura;
 - ii. Introdurre nelle camere degli ospiti e negli spazi comuni oggetti infiammabili, sostanze esplosive, materiali non ignifughi (es.: coperte, tappeti, ecc);
 - iii. Introdurre, senza previa autorizzazione della coordinatrice del nucleo abitativo apparecchi elettrici ed elettrodomestici (es.: elettromedicali, coperte elettriche e scaldacoperte elettrici, stufette, resistenze, fornelli, ecc.);
 - iv. Consegnare agli ospiti o lasciare nelle camere sigarette e accendini (che devono essere consegnati alla coordinatrice di nucleo).
 - b) Per motivi di sicurezza igienico-alimentare, è vietato introdurre e somministrare alimenti e bevande di ogni tipo, senza previo permesso della coordinatrice del nucleo abitativo;
 - c) Per motivi di sicurezza sanitaria, è vietato introdurre qualsiasi tipo di farmaco senza averlo previamente consegnato all'infermiere presso l'ambulatorio del nucleo abitativo.

Art. 7 Corrispettivo

1. Il contraente, a titolo di corrispettivo per le prestazioni dedotte nel presente contratto ed al netto del contributo regionale (se dovuto), verserà la retta giornaliera mensilizzata, comprensiva di bollo ai sensi della vigente normativa, come riportato nella seconda colonna della seguente tabella:

Ripartizione retta	€/giorno	€/mese	Note
corrispettivo (retta totale))	
quota a carico utente	
Quota carico familiare	
Quota carico (specificare)	



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

2. Il contraente riconosce espressamente all'Azienda Speciale la facoltà di variare la retta di ospitalità nel corso del rapporto contrattuale. La comunicazione di variazione della retta ai soggetti tenuti al pagamento si intende effettuata con affissione di apposito avviso all'Albo della Casa di Riposo per la durata di almeno trenta giorni consecutivi, termine entro il quale potrà essere esercitata la facoltà di recesso senza obbligo di preavviso. In mancanza di recesso, il corrispettivo di cui al punto 1 si intenderà sostituito dalla nuova retta comunicata.
3. La retta è dovuta dal giorno dell'ingresso dell'ospite. In caso di ritardo nell'ingresso, al contraente verrà addebitato l'importo della retta giornaliera che l'azienda avrebbe incassato se l'ingresso fosse stato puntuale.
4. Il contraente riconosce espressamente all'Azienda Speciale, nei liti della ragionevolezza, il diritto di trasferire l'Ospite presso una soluzione abitativa diversa rispetto a quella iniziale, a causa del cambiamento delle condizioni psicofisiche dell'ospite stesso o per motivi organizzativi. In tal caso il contraente potrà recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento del preavviso di trasferimento. Decorso tale termine, il trasferimento si intenderà accettato, ivi compreso, se il trasferimento avviene per il cambiamento delle condizioni psicofisiche dell'ospite, l'eventuale incremento del corrispettivo.
5. Il corrispettivo è dovuto per intero anche in caso di assenza temporanea dell'Ospite.
6. All'ospite che si allontana dalla struttura sarà conservato il posto letto per un periodo massimo di trenta giorni, fermo restando il pagamento del corrispettivo dovuto.
7. Il rimborso del corrispettivo spetta solo in caso di cessazione del rapporto contrattuale per dimissioni (con preavviso, se dovuto) o decesso del beneficiario.

Art. 8 – Spese fisse aggiuntive.

1. Il contraente, nella prima mensilità di retta, dovrà versare l'importo forfetario aggiuntivo di € 200,00 a titolo di spese di ingresso nonché, alle dimissioni dell'ospite per qualsiasi motivo, l'ulteriore importo forfetario di € 200,00, per oneri amministrativi di chiusura della pratica.

Art. 9 – Modalità di pagamento.

1. Il corrispettivo deve essere versato anticipatamente alla banca indicata dalla direzione dell'Ente gestore entro e non oltre il giorno 10 di ogni mese.
2. In caso di ritardato pagamento, l'Azienda Speciale potrà applicare gli interessi moratori nella misura del saggio legale, a partire dal sedicesimo giorno di ritardo.
3. L'obbligazione al pagamento della retta non è divisibile: se vi sono più obbligati, il corrispettivo deve essere versato per intero da parte di uno di essi.

Art. 10 – Decorrenza e durata del contratto.

1. Le prestazioni dedotte nella presente scrittura hanno inizio il giorno
2. La durata del contratto è a tempo indeterminato.

Art. 11 - Diritto di recesso.

1. Nei primi 30 giorni il rapporto contrattuale è in prova. Entrambe le parti potranno dunque recedere, senza obbligo di preavviso o di pagamento dell'importo sostitutivo del preavviso.
2. Decorso il suddetto periodo senza che le parti abbiano comunicato l'esito negativo della prova, il contratto si intende confermato a tempo indeterminato. Il contraente potrà comunque recedere dal contratto in qualsiasi momento, dando un preavviso scritto di trenta giorni. L'Azienda Speciale potrà invece recedere solo nei casi previsti dall'articolo rubricato "*Recesso dell'Azienda Speciale*".
3. Il recesso senza preavviso da parte del contraente è possibile anche nei casi di aumento della retta, mancata accettazione di trasferimento in soluzione abitativa diversa da quella iniziale, modifica della carta dei servizi, modifica del regolamento del servizio degli anziani.



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

4. Il recesso comporta necessariamente le dimissioni dell'ospite.
5. Se il recesso avviene da parte Azienda Speciale, questa si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall'ATS.
6. Il mancato rispetto dei termini di preavviso, in caso di recesso del contraente, comporta l'obbligo del pagamento della retta giornaliera corrispondente al numero di giorni di preavviso dovuto e non rispettato.
7. I termini di preavviso decorrono dal giorno in cui la parte che subisce il recesso riceve la relativa comunicazione scritta.

Art. 12 - Recesso dell'Azienda Speciale

1. I casi in cui l'Azienda Speciale può esercitare il diritto di recesso, disponendo le dimissioni dell'ospite, sono i seguenti:
 - a) comprovata assoluta incompatibilità dell'ospite con la vita di comunità, con un preavviso minimo di 30 giorni
 - b) l'ospite diviene pericoloso per se stesso (autolesionismo ecc.) o per gli altri ospiti, con un preavviso minimo di 30 giorni;
 - c) l'ospite e/o i suoi familiari non rispettano gli obblighi e i divieti riportati nell'articolo rubricato "*obblighi e divieti a tutela della sicurezza*", con un preavviso minimo di 30 giorni, fatta salva comunque la responsabilità del contravventore per eventuali danni procurati;
 - d) l'ospite o i suoi familiari hanno manomesso i presidi per la sicurezza, con un preavviso minimo di 30 giorni, fatta salva comunque la responsabilità del contravventore per eventuali danni procurati;
 - e) l'ospite ha commesso reiteratamente atti di violenza, furti o minacce in danno di altri ospiti o del personale di servizio, con un preavviso minimo di 30 giorni;
 - f) l'ospite evidenzia patologie e situazioni cliniche, accertate da personale medico, incompatibili con la permanenza nella R.S.A., con un preavviso minimo di 30 giorni;
 - g) l'ospite è assente dalla struttura per oltre 30 giorni.
2. Non è ammesso, da parte dell'Azienda Speciale, il recesso senza preavviso, nemmeno se dovuto a giusta causa, tranne nei casi di assenza dell'ospite per oltre 30 giorni e di esito negativo del periodo di prova. In quest'ultimo caso, l'Azienda Speciale si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall'ATS.
3. L'Azienda Speciale non può sostituire il preavviso con un'indennità.

Art. 13 - Risoluzione del contratto per morosità – Clausola risolutiva espressa.

1. Ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, le parti convengono che il mancato pagamento della retta di ospitalità per due mesi, anche non consecutivi, comporterà la risoluzione del presente contratto.
2. Qualora si verificasse l'ipotesi contemplata nel precedente punto 1, il contratto si risolve di diritto nel giorno in cui il contraente riceve la dichiarazione scritta che l'Azienda Speciale intende avvalersi della presente clausola.
3. La risoluzione contrattuale comporta le dimissioni dell'ospite; in tal caso l'Azienda Speciale si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall'ATS.

Art. 14 - Dimissioni dell'ospite

1. Le dimissioni dell'ospite avvengono nei seguenti casi:
 - a) decesso dell'ospite;
 - b) recesso da parte dell'ospite e/o del contraente;
 - c) recesso da parte dell'Ente gestore
 - d) risoluzione contrattuale.



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

2. Nei casi di cui alle lettere c) e d) del comma 1, l'Azienda Speciale si attiverà affinché le dimissioni avvengano in forma assistita dal Comune e dall'ATS.
3. Le dimissioni sono sempre corredate dalla documentazione atta ad assicurare la continuità delle cure.

Art. 15- Accesso alla documentazione socio sanitaria

1. L'accesso alla documentazione sanitaria potrà avvenire con le seguenti modalità:
 - a) a richiesta esplicita dell'Ospite e/o degli aventi diritto sulla base di un titolo legittimante;
 - b) per i pazienti dimessi o deceduti, gli aventi diritto sulla base di un titolo legittimante possono richiedere copia del fascicolo socioassistenziale e sanitario, previa richiesta scritta.
2. I costi delle copie richieste ai sensi del presente articolo sono specificati nell'allegato f.

Art. 16 - Persone autorizzate a interloquire con il personale sanitario

1. Le persone autorizzate a interloquire con il personale sanitario sono quelle esplicitamente previste nel modulo di tutela della riservatezza presenti nel Fascicolo Socio Assistenziale Sanitario (FaSas);

Art. 17 - Persone da contattare in caso di urgenza

1. Le persone da contattare in caso di urgenza sono esplicitamente designate nel FaSas, previa, se possibile, autorizzazione da parte dell'Ospite.

Art. 18 - Modifiche al contratto

1. Le modifiche al presente contratto hanno efficacia solo se apportate per iscritto e sottoscritte da entrambe le parti.
2. Le modifiche normative si intendono automaticamente inserite nel presente contratto, anche in sostituzione di clausole difformi ex art. 1339 cc.

Art. 19 - Cessione del contratto

1. Il presente contratto non può essere ceduto dalle parti, salvo espresso patto stipulato per iscritto.

Art. 20 - Foro competente

1. Per ogni controversia in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente contratto è competente esclusivamente il foro di Lecco.

Art. 21 - Accettazione della Carta dei Servizi.

1. Il contraente dichiara di conoscere e di accettare integralmente, senza alcuna riserva, i contenuti della Carta dei servizi della RSA, allegata quale al presente contratto.
2. Il contraente riconosce all'Azienda Speciale la facoltà di modificare i contenuti della Carta dei servizi, fermo restando che lo stesso potrà recedere dal contratto, senza preavviso, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle modificazioni. Tale comunicazione avverrà mediante affissione all'Albo della Casa di riposo del nuovo testo di carta dei servizi contenente le modificazioni apportate.
3. In difetto di recesso entro il termine di cui al punto 2, le modifiche si intenderanno accettate.

Art. 22 – Allegato

1. Alla presente scrittura è allegata la Carta dei servizi, con gli allegati a), b), c), d), e), ed f).



CASA DI RIPOSO MONTICELLO

Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza

2. Art. 23- Norma finale

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni del codice civile, nonché alla normativa nazionale e regionale in materia di assistenza socio sanitaria per anziani non autosufficienti vigente nel tempo.

Il presente contratto è composto da n. 8 pagine, compresa la presente.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Azienda Speciale
del Comune di Monticello Brianza**

Il contraente

Il contraente dichiara di conoscere e di approvare espressamente le clausole di cui agli articoli 5 "obblighi del contraente", 7 "corrispettivo", 12 "recesso dell'azienda speciale", 13 "risoluzione del contratto per morosità – clausola risolutiva espressa", 20 "foro competente".

Il contraente